


Avv. Raffaella Procaccini

Firenze - 20 luglio 2020


TRUST E HOLDING FAMILIARI: CONFISCABILITA' DEI PATRIMONI A SEGUITO DI REATI FISCALI




Una premessa

Il Trust è un istituto di matrice anglosassone diventato operante grazie alla ratifica della Convenzione dell'AJA.

La peculiarità dell'istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà tipico dei paesi di *common law*



Il trustee diventa unico titolare dei relativi diritti (seppure nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito) nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, sia al patrimonio del disponente che a quello personale del trustee.




Con l'istituzione del trust il disponente ottiene la separazione della parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo).

Al momento dell'istituzione del trust il disponente sottoscrive un atto istitutivo di trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti.


Alcuni esempi: il trust di scopo. Fondato da un gruppo di imprenditori e tra i suoi compiti opera il finanziamento di progetti culturali e di ricerca scientifica.

Intervento a tutela dei minori e soggetti diversamente abili



La natura simulatoria del meccanismo di segregazione ovvero l'apparente perdita di controllo sui beni determina la legittima confisca obbligatoria dei beni costituenti il trust

La *ratio* sottesa all'intervento della sanzione della confisca (art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000) e del sequestro preventivo finalizzato alla confisca




La confisca del profitto è obbligatoria per tutti i reati tributari, anche se commessi in data anteriore all'introduzione dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000.

Tale norma prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Si tratta di una delle novità della riforma del diritto penale-tributario realizzata dal D.Lgs. n. 158/15, in vigore dal 22 ottobre 2015.

Cass. Pen., 20 dicembre 2019, n. 51572


Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta *ex art. 324 c.p.p.* presentata per revocare il decreto di sequestro preventivo su quattro immobili conferiti in quota in trust alla madre del titolare. Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in trust dell'indagato ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori.

Gli indizi: il trustee poteva essere revocato in ogni tempo senza alcuna ragione giustificativa, alternanza frequente del trustee, disponibilità dei beni in capo a colui che ha istituito il trust provata dalle dichiarazioni del consulente contabile.



Altri indizi sulla natura simulatoria della segregazione:
amministrazione dei beni formalmente attuata dal trustee nominato,
tempistica delle operazioni e cioè che l'istituzione del trust sia a
ridosso del fatto dal quale sorga la pretesa recuperatoria dello
Stato.

Il trust per essere legittimo deve effettivamente consistere nella
segregazione del patrimonio la cui finalità è quella della gestione
controllata dei patrimoni in essi conferiti.



La confisca trova il suo strumento anticipatorio nel **sequestro preventivo**, che -come recita l'**art. 321 c.p.p.**- può essere disposto sulle *“cose di cui è consentita la confisca”*: peraltro, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la richiesta di tale misura è svincolata dalla verifica in merito alla sussistenza di esigenze cautelari, *“essendo sufficiente il fumus criminis e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro ed il profitto o prezzo del reato”*.

Cass., SS. UU., n. 18374/2013: *“In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario”*.